

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LINA MANDELLI"

Via B. Luini 2 - 20865 Usmate Velate (MB)

Tel. +39 039672100/ 039671723 Fax +39 0396076032

sito www.icmandelli.edu.it. e-mail MBIC8CL00X@istruzione.it – MBIC8CL00X@pec.istruzione.it

Prot . come da segnatūra

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI

TRA

l'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "LINA MANDELLI" di USMATE VELATE, rappresentato legalmente dal Prof. DANIELE GATTI dirigente scolastico pro-tempore, nato a GROSSETO (GR) il 05/04/1966, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo sito in Via B. Luini, 2 - 20865 USMATE VELATE, codice fiscale 87008080159,

E

La SOCIETA' INDIVIDUALE	Synesis - Centro di consulenza psicologica		
Sede	Carnate	Prov. MB	Via Banfi,11
C.F./ P.IVA	05184430964		

Legalmente rappresentata dalla dott.ssa Flavia PASSONI

- VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento in materia di autonomia scolastica";
- VISTO l'art. 44 del D.l. 129 del 28/08/2018;
- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) d'Istituto – Triennio 2022-2025;
- VISTO l'art 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001

PREMESSO

- che l'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "LINA MANDELLI"– ha predisposto il progetto sperimentale :

SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2024-2025

Firmato digitalmente da DANIELE GATTI

- che il progetto sperimentale prevede prestazioni specialistiche di esperti e consulenti esterni all'Istituzione scolastica, non essendo presente nella scuola personale docente in possesso delle specifiche competenze professionali richieste;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale le cui premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico **2024/2025**, con decorrenza dal 19/11/2024 2024 e fino al 07/06/2025 **secondo le modalità che saranno concordate**, con facoltà dell'Amministrazione di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

ART. 1 - Individuazione

L'Istituto Comprensivo individua quale esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali posseduti e documentati, la ditta individuale SYNESIS – Centro di Consulenza Psicologica- di Carnate che, si impegna a fornire in piena autonomia la prestazione richiesta assicurando, per il tramite dei propri collaboratori individuati nell'apposito avviso di selezione, **n° 105** ore di lezione convenute nell'ambito degli interventi didattici programmati comprensive di incontri in itinere. La ditta Synesis si impegna a comunicare eventuali assenze dei propri collaboratori almeno 24 ore prima dell'incontro stabilito dal calendario, con l'indicazione della data dell'eventuale incontro di recupero.

ART. 2 - Obblighi

1. Gli esperti incaricati si impegnano a firmare l'apposito registro, annotando sullo stesso la tematica trattata al fine di consentire la verifica dell'attività svolta;
2. A conclusione dell'incarico, si dovrà presentare una relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
3. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e l'Istituto scolastico provvede, limitatamente al periodo di vigenza delle prestazioni, alla copertura dei rischi contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile;
4. La prestazione del servizio è senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in nessuna delle fattispecie dei contratti di lavoro.
5. Le parti escludono espressamente che la prestazione del servizio oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. "a progetto" e neppure quale collaborazione occasionale in forma di co.co.co (cd. "mini cocco" art. 61, c. 2, D. Lgs. 276/03). È altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente
6. Le ore del progetto dovranno essere assolte esclusivamente dagli esperti segnalati, fatte salve eventuali cause di forza maggiore quali malattia o altro.

In tal caso, i docenti sostituiti dovranno essere comunque in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando, e dovrà altresì essere consegnata la documentazione attestante il possesso dei titoli per l'insegnamento della disciplina oggetto del contratto di prestazione d'opera;

ART. 3 - Responsabilità

Durante la prestazione del servizio, il prestatore incaricato è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli articoli 2043, 2047, 2048 del C.C., nonché dall'art.61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, ferma restando la responsabilità degli insegnanti cui le allieve e gli allievi sono affidati durante l'intervento dell'esperto.

ART.4 – Compensi

L'istituto si impegna a corrispondere il compenso al lordo delle ritenute di legge a carico dell'affidatario (ritenuta d'acconto, INPS, iva, altro) complessivamente determinato in **Euro 3.986,85** . Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, se la somma è resa effettivamente

~~MBIC8GL00X - MBIC8GL00X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004864 - 19/11/2024 - I.1 - U~~
disponibile nel bilancio dell'Istituto Comprensivo, ovvero entro 30 giorni dalla sua disponibilità, senza che ciò dia luogo ad aggravio per l'Ente gestore, previa presentazione della seguente documentazione:
FATTURA ELETTRONICA.

ART. 5 - Risoluzione anticipata

Qualora la Società intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale volontà con un preavviso scritto di almeno un mese.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero, insorgano incompatibilità successive alla stipula del contratto.

ART. 6- Informativa privacy

Il trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/1016, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto delle norme di sicurezza; l'amministrazione scolastica provvederà alla gestione dei dati raccolti al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e, in ogni caso, in applicazione della predetta legge. La ditta individuale Synesis autorizza, ai sensi della Legge 675/96, l'Istituto Comprensivo "Lina Mandelli" ad utilizzare i suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico.

Il prestatore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della predetta legge e, relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, è responsabile del trattamento degli stessi. Ai fini dello svolgimento dell'attività professionale per conto dell'istituzione scolastica, il Prestatore del servizio potrà venire, di volta in volta, a conoscenza di alcuni dati, qualificati dalla normativa in oggetto come "personali o sensibili", nei limiti necessari per il corretto svolgimento del suo incarico professionale. Il Prestatore del servizio si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Qualsiasi dato o informazione del quale il prestatore possa venire a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico riveste carattere di riservatezza; pertanto, lo stesso si impegna a non divulgare a terzi tali dati o informazioni e a trattare i dati personali raccolti o ricevuti esclusivamente per il perseguimento delle finalità volte all'esecuzione del presente contratto.

Quanto non previsto dal presente contratto, è regolato dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di MONZA e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della ditta Synesis di Carnate.

Usmate Velate, 18/11/ 2024

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Dott.ssa Flavia PASSONI

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniele GATTI

.....